



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 9.12.2016

Protocollo: 127198 /R.U.

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Rif.:

E, p.c.

Allegati: 2

Alla Direzione centrale Tecnologie per
l'Innovazione
SEDE

Alle Direzioni regionali interregionali e
interprovinciale
LORO SEDI

OGGETTO: Autorizzazione alla concessione della dilazione di pagamento. Modello di decisione.

Come noto il 15 giugno u.s. è stato pubblicato il modello che gli operatori devono utilizzare per chiedere al competente Ufficio delle dogane l'autorizzazione alla dilazione del pagamento dei dazi, dell'IVA e degli altri oneri dovuti per operazioni doganali all'importazione o all'esportazione.

Detto modello è stato elaborato sulla base delle specifiche sui requisiti comuni delle decisioni in materia di dazi, contenute negli allegati dei Regolamenti (UE) 2446 e 2447, entrambi del 2015.

Seguendo lo stesso criterio, è stato elaborato l'allegato modello di decisione di autorizzazione alla dilazione di pagamento (modello DPO con note esplicative) che deve obbligatoriamente essere utilizzato per l'adozione della decisione in questione.

Con riguardo alla numerazione da assegnare alla decisione adottata, si rappresenta che la Direzione centrale Tecnologie per l'Innovazione, in vista dell'informatizzazione dei processi decisionali delineati dal codice, sta definendo istruzioni applicabili a tutte le tipologie di decisioni.

Nelle more, considerata la necessità di conferire alle decisioni una numerazione uniforme ed esclusiva su tutto il territorio nazionale che ne consenta l'agevole

gestione, il numero di riferimento della decisione in materia di dilazione di pagamento dovrà essere così strutturato:

IT DPO (AAAA) (123456) N (1)

Dove:

IT: codice identificativo Stato membro in cui la decisione è adottata,

DPO: codice identificativo del tipo di decisione,

(AAAA): anno di adozione della decisione,

(123456): codice identificativo AIDA dell'Ufficio delle dogane che adotta la decisione,

N (1): numerazione (sequenziale) della decisione preceduta da lettera N.

Il modello fac-simile allegato è fornito in formato doc al fine di consentirne l'adattamento al caso concreto, ferma restando l'obbligatorietà della compilazione di tutti i campi che non siano motivatamente eliminabili.

Nel merito, si ricorda che ai sensi dell'articolo 109.2 del CDU il pagamento, e di conseguenza anche l'autorizzazione alla sua dilazione, può essere effettuato da un terzo al posto del debitore e che la dilazione di pagamento è concessa ai sensi della lettera B) dell'articolo 110 del CDU in quanto attualmente in Italia questa è l'unica metodologia di dilazione informaticamente realizzata.

Con riferimento ai rapporti tra autorizzazione alla garanzia globale e autorizzazione alla dilazione di pagamento si evidenzia che l'articolo 110 del CDU, appena richiamato, subordina la concessione della dilazione alla previa costituzione di una garanzia globale; l'autorizzazione alla garanzia globale è quindi la *condicio sine qua non* per l'autorizzazione alla dilazione di pagamento.

Si rammenta che la competenza al rilascio delle due autorizzazioni può essere incardinata anche in uffici diversi, (vedi da ultimo nota 113676/RU del 13 ottobre 2016) medesima situazione può verificarsi nelle ipotesi di autorizzazioni al conto di debito con apertura di più sotto conti.

In tali ultime ipotesi, l'Ufficio ove esiste il conto/sotto-conto, qualora accerti un mancato pagamento, deve tempestivamente informare sia l'Ufficio che ha autorizzato la dilazione, per la revoca dell'autorizzazione, sia l'Ufficio che ha autorizzato la garanzia globale per l'escussione della garanzia.

Codesti Uffici vorranno attenersi alle disposizioni impartite, non mancando di segnalare eventuali criticità operative alle Direzioni sovraordinate – chiamate a vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione della presente.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firmato digitalmente